



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale

DOTT. ALBERTO REBONATO
Dottore commercialista
Revisore legale

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 25.07.2019



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

PREMESSA

In data 28.06.2019 è stato definitivamente convertito in Legge il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita). Nel corso dell'iter parlamentare di conversione, il Decreto ha subito numerose modifiche che hanno riguardato diversi ambiti. Nella presente circolare informativa riportiamo alcuni degli interventi normativi maggiormente significativi e di portata generale. Alcune disposizioni, tuttavia, non sono ancora applicabili in quanto sono soggetti all'emanazione dei Decreti attuativi da parte dei rispettivi Ministeri competenti.

AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

AREA TEMATICA: FISCO / VARIE

Super ammortamento per l'acquisto di beni strumentali nuovi

È stata reintrodotta la maggiorazione sulle quote d'ammortamento e sui canoni di leasing prevista per l'acquisto o l'acquisizione tramite leasing di beni strumentali nuovi di fabbrica (c.d. super ammortamento).

Possono usufruire dell'agevolazione i beni acquistati entro il 31.12.2019, per i quali si potrà godere di una variazione in diminuzione del reddito effettuata direttamente in dichiarazione, la quale va ad aggiungersi all'ordinaria quota di ammortamento accantonata o ai canoni di leasing di competenza. È stata confermata la maggiorazione pari al 30% del costo di acquisto, ma, in aggiunta alla precedente formulazione, è stato introdotto un tetto massimo di investimenti agevolabili pari ad € 2.500.000,00.

Sono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di autovetture e di beni immobili.

È possibile usufruire dell'agevolazione anche per acquisti effettuati fino al 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto, o del 30% nel caso di acquisizione tramite contratto di leasing.

Incentivi per l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale

Incentivi per l'acquisto di motocicli e ciclomotori

Viene previsto a favore di chi acquista entro il 31.12.2019 un motociclo o ciclomotore elettrico o ibrido, un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un importo massimo concedibile di € 3.000,00. Tale contributo viene riconosciuto come sconto dai concessionari a fronte della riconsegna di un veicolo appartenente alla medesima categoria di quello acquistato, le cui emissioni rientrino nelle classi euro 0, 1, 2 o 3 e sia posseduto da almeno 12 mesi, anche da un familiare convivente.

Incentivi per l'acquisto di autovetture

Non rientra nel Decreto crescita, ma si segnala che è appena stato rifinanziato un incentivo analogo previsto per l'acquisto di autovetture aventi emissioni di CO₂ inferiori a 70 g/km e di costo inferiore ad € 50.000,00, IVA esclusa. Anche in questo caso il contributo viene riconosciuto come sconto dai concessionari a fronte della riconsegna di un veicolo appartenere alla medesima categoria di quello acquistato e le cui emissioni rientrino nelle classi euro 0, 1, 2, 3 o 4.

L'importo del contributo spettante è modulato sulla base dei seguenti parametri:

Emissioni di CO ₂	Con rottamazione del veicolo	Senza rottamazione del veicolo
<= 20 g/km	€ 6.000,00	€ 4.000,00
> 20 g/km e <= 70 g/km	€ 2.500,00	€ 1.500,00



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali

Il Decreto crescita ha previsto a favore delle imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche a carattere internazionale in Italia ed all'estero, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24, pari al 30% degli oneri sostenuti, fino ad un importo massimo di spesa pari ad € 60.000,00.

Sulle modalità per la fruizione del credito, tuttavia, si dovrà attendere l'emanazione di un apposito decreto con il quale saranno definite:

- le tipologie di spese ammesse al beneficio (tra queste rientreranno gli affitti degli spazi espositivi, l'allestimento e le attività pubblicitarie connesse alla partecipazione);
- la procedura per l'ammissione al credito;
- l'elenco delle manifestazioni fieristiche che possono godere del beneficio.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato pari ad € 5.000.000,00.

NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI E FATTURA ELETTRONICA

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene previsto che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, dovrà avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi tutti gli altri obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi ed i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Durante il primo semestre di vigenza dell'obbligo, non si applicano sanzioni nel caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, purché l'invio venga effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, e l'imposta venga regolarmente liquidata e versata entro i termini.

La moratoria sull'applicazione delle sanzioni è diversa a seconda della decorrenza degli obblighi di trasmissione telematica. Pertanto, non saranno applicate sanzioni:

- fino al 31.12.2019 per i soggetti il cui obbligo di trasmissione telematica è decorso dal giorno 01.07.2019;
- fino al 30.06.2020 per i soggetti il cui obbligo di trasmissione telematica decorrerà dal giorno 01.01.2020.

Modifiche alla "lotteria degli scontrini"

Viene modificata la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2017 sulla c.d. "lotteria degli scontrini", prevedendo un aumento della probabilità di vincita dei premi, se le transazioni sono effettuate mediante strumenti elettronici.

La lotteria, il cui avvio è previsto il 1° gennaio 2020, è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

L'attuazione della lotteria è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, con il quale si dovranno definire le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione e a ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

Per partecipare all'estrazione è necessario comunicare al momento dell'acquisto il proprio codice fiscale all'esercente, e che questi trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, provvederà ad integrare automaticamente in base ai dati indicati, tutte le fatture elettroniche che non contengono indicazioni riguardo l'assolvimento dell'imposta di bollo. Tramite apposito Decreto, saranno definite le procedure di attuazione di tale disposizione.



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Sanzioni applicabili

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta dovuta, si applicherà una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

Fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino

Gli adempimenti relativi alla fatturazione dei rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, saranno eseguiti con modalità elettroniche in base alle disposizioni che saranno definite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in conformità con gli accordi con tale Stato.

Con ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione.

NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Il Decreto Crescita ha semplificato il regime delle lettere d'intento, prevedendo l'abrogazione di alcune formalità a carico dei contribuenti. In particolare:

- è abrogato l'obbligo di numerazione progressiva del dichiarante e del fornitore;
- è abrogato l'obbligo di annotazione nell'apposito registro e di conservazione della lettera stessa;
- è abrogato l'obbligo di indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse;
- è abrogato l'obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d'intento e della ricevuta di presentazione.

Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 01.01.2020, inoltre l'Agenzia delle Entrate, tramite un provvedimento di successiva emanazione, dovrà definire le modalità operative per l'attuazione di tali disposizioni.

Obbligo di preventivo controllo

Rimane l'obbligo di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'effettuazione della prima operazione, tramite l'apposita procedura presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) senza aver effettuato tale verifica è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata nella fattura.

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI PERCEPITI

AREA TEMATICA: VARIE

I soggetti che percepiscono da enti ed organi pubblici sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici, contributi o aiuti in denaro o natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, sono tenuti a rendere pubblici tali sovvenzioni. Le modalità variano a seconda della tipologia e delle attività svolte dal soggetto percipiente:

- i soggetti che esercitano attività commerciali sono tenuti ad indicare tali informazioni sulla nota integrativa al bilancio d'esercizio;
- i soggetti che esercitano attività commerciali ma che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni sul proprio sito internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
- le associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali sono tenuti a pubblicare tali informazioni sui propri siti internet o analoghi portali digitali.



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, tale obbligo non si applica qualora l'importo effettivamente erogato al soggetto beneficiario sia complessivamente inferiore ad € 10.000,00 nel corso periodo d'imposta.

Sanzioni applicabili

L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all'1% dell'importo ricevuto, con un minimo di € 2.000,00, nonché l'obbligo di provvedere alla pubblicazione di quanto ricevuto. Trascorsi 90 giorni dalla constatazione, senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si dovrà restituire integralmente la somma ricevuta al soggetto erogante, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria come sopra indicata.

DEDUCIBILITÀ IMU SU IMMOBILI STRUMENTALI

AREA TEMATICA: FISCO

Viene progressivamente aumentata la deducibilità dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU pagata sugli immobili strumentali, fino a raggiungere il 100% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 01.01.2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Riportiamo nella tabella seguente la progressività delle deduzioni per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare:

Decorrenza deduzione IMU	Decorrenza per contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare	Percentuale di deducibilità
Successivo a quello in corso al 31.12.2018	01.01.2019 – 31.12.2019	50 %
Successivo a quello in corso al 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2021	60 %
Successivo a quello in corso al 31.12.2021	01.01.2022 – 31.12.2022	70 %
Successivo a quello in corso al 31.12.2022	Dal 01.01.2023	100%

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

AREA TEMATICA: FISCO

Con il Decreto crescita sono stati riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini di adesione alla c.d. "rottamazione ter", scaduti lo scorso 30.04.2019.

Ricordiamo che possono accedere all'agevolazione i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori all'Agenzia delle entrate Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. Non sono sanabili i tributi per i quali sia stata emessa cartella di pagamento successivamente al 31.12.2017.

Agenzia delle Entrate Riscossione invierà entro il 31.10.2019 le risposte in merito all'accoglimento dell'istanza ed agli importi dovuti. È possibile scegliere di versare quanto dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure fino a un massimo di 17 rate trimestrali. In questo caso la prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute con scadenza il 30.11.2019, mentre le restanti 16 rate di pari importo sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020.